

COMUNE DI CORTALE

STATUTO

Delibera n. 19 del 28/6/2000.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Cortale è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Territorio - Sede Comunale- Stemma e Gonfalone

1. Il Comune si estende per Km 29.29 e confina con i territori dei Comuni di Iacurso, Girifalco, Polia, Maida, Borgia, Filadelfia e Cenadi. Ha per sede ufficiale il Palazzo Municipale di Via F. Turati, è munito di gonfalone e di uno stemma, concessi con D.P.R. n. 1002 del 22 maggio 1984, raffiguranti in sintesi grafica S. Giovanni Battista su sfondo bianco-azzurro.

2. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

3. All'interno del territorio del Comune di Cortale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia né lo stanziamento né il transito di scorie radioattive.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nel rispetto dei principi inderogabili fissati dalla legge statale, e autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'ambito dell'autonomia impositiva il Comune potrà tenere conto delle specifiche esigenze delle categorie di persone che si trovano in condizioni di particolari bisogni.

3. Il Comune promuove e tutela lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità che rappresenta, concorre al rinnovamento della società e dello Stato, ispira la propria azione al principio di solidarietà e di partecipazione.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

5. Il Comune opera per:

a) assicurare a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa;

b) garantire la piena occupazione tutelando i diritti dei lavoratori;

- c) realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso una diversa organizzazione dei tempi;
- d) favorire un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, con particolare riferimento alle prospettive dei giovani ed alle condizioni di vita degli anziani, degli inabili, degli emigrati e degli immigrati;
- e) tutelare la salute dei cittadini contribuendo a garantire un adeguato livello delle prestazioni sanitarie;
- f) rimuovere gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura;
- g) riconoscere che l'ambiente è bene essenziale della collettività, tutelando le risorse ambientali, territoriali e naturali ed operando per una più alta qualità della vita;
- h) salvaguardare il patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, quale valore di civiltà e di identità storico culturale del Comune e della sua stessa integrità fisica;
- i) promuovere ed attuare un organico assetto del territorio salvaguardando l'identità culturale, architettonica ed urbanistica del centro storico;
- l) riconoscere e promuovere la pratica sportiva attraverso la realizzazione di idonee strutture e la incentivazione dell' associazionismo dilettantistico.

Art. 4

Metodo di Azione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi dello Stato, della Regione e della Provincia, in ciò avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali operanti sul territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati, pertanto, ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomie.
3. Il Comune promuove anche rapporti di collaborazione scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.

Art. 5

Albo Pretorio e Pubblicità

1. L'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo individua nel palazzo civico un apposito spazio facilmente accessibile ed agibile da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e per la loro consultazione.
2. Entro i limiti posti dalla legislazione vigente tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro il pagamento dei soli costi di riproduzione.
3. La presa visione degli atti dovrà essere garantita con in tempi ragionevolmente brevi, mentre il rilascio delle copie avverrà nei tre giorni successivi alla richiesta.

Art. 6

Assistenza

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05 febbraio 3 1992, n.104, tra la normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, mediante anche la collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, nel caso d'assenza o impedimento dal Vice-sindaco.

Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 9

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato, esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il

Sindaco, e giudica delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

Art. 10

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

-- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - ventiquattro ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione delle questioni sottoposte all'organo.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

4. I consiglieri comunali, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni, o enti dipendenti, tutte le notizie o le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto nei limiti e nelle modalità stabilite nel regolamento di prendere visione di documenti ed atti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 11

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione d'approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza de deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 12

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza d'ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 13

Gruppi Consiliari

1. Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri salvo che una lista non abbia ottenuto un solo seggio. In tal caso all'unico Consigliere sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esplicazione delle loro funzioni idonee strutture.

- 3. L'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi ivi compresa la previsione di un gruppo misto, nonché della conferenza dei capi gruppo sono stabilite del regolamento.

Art. 14

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni consiliari permanenti temporanee o speciali, altresì commissioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza verrà attribuita alle minoranze.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, le modalità ed i limiti di controllo.

Art. 15

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni.

2. Compito delle commissioni temporanee o speciale è quello di esaminare importanti questioni di carattere particolare o momentaneo.

3. Il regolamento disciplinerà i metodi, le procedure, la forma dei pareri, i tempi e la nomina dei

presidenti.

Capo II GIUNTA E SINDACO

Art. 16

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. 2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 17

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 9, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore dandone motivata comunicazione.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21

Divieto generale d'incarichi e consulenze - Obbligo d'astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a quello massimo previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati all'elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3.1 componenti la Giunta comunale competenti in materia d'urbanistica, d'edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia d'edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado d'appello, è di competenza della Giunta.
5. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di concorso proclamandone i candidati dichiarati idonei.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, letto *l*) ed *m*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le *f* votazioni s'intendono fatte in forma palese.

Art. 26

Cessazione dalla carica d'assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del

Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEECONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28 Disposizioni Generali

- I. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali e politiche all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, e ne incentiva l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.
4. Assicura ai cittadini e agli stranieri con apposito regolamento, forme di tutela degli interessi attraverso la facoltà di un loro intervento nei procedimenti amministrativi.

Art. 29 Albo delle Associazioni

- I. Il Comune valorizza le autonome e varie forme di associazioni dei cittadini attraverso: a) incentivazioni di carattere tecnico- finanziario; b) accesso alle informazioni e ai dati; c) consultazione riguardante la formazione degli atti generali e di quelli inerenti a materie che ricadano nella loro specifica sfera di interesse.
2. A tal [me la Giunta Comunale registra in apposito albo, da aggiornare annualmente, le associazioni che, munite di statuto, degli organi collegiali e di rappresentanza operano sul territorio comunale e ne abbiano fatto esplicita richiesta.
3. Le scelte amministrative che incidono o possano produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 30

Interventi nel Procedimento Amministrativo

I. I singoli cittadini e le formazioni sociali, titolari di interessi coinvolti nel procedimento amministrativo, hanno diritto di intervenire con istanze, proposte, secondo tempi e modi disciplinate da apposito regolamento.

Art. 31

Trasparenza e Informazione

- I. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici con le sole limitazioni previste dalla legge.
2. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché di provvedimenti riguardanti le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati. Il cittadino ha il diritto di visionare tutti i ruoli relativi ai tributi ed entrate locali.
3. Libero accesso anche all'archivio comunale di deposito a qualunque cittadino o studioso che voglia consultare i documenti, ma previa richiesta motivata al sindaco ed al segretario Comunale.
4. Inoltre il Comune si impegna a realizzare un bollettino ufficiale che con carattere annuale, e sotto la vigilanza dei capigruppo consiliari, pubblicherà tutti gli atti di maggior rilievo per la cittadinanza.

Art. 32

Consulta cittadina

1. Al fine di creare uno strumento di collegamento diretto tra la società civile e l'amministrazione il Comune costituisce la consulta cittadina quale organo consultivo di partecipazione e controllo. Tale organismo è composto da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, delle associazioni iscritte all'albo comunale, dei partiti politici, delle associazioni giovanile e femminili presenti sul territorio.
2. La consulta cittadina esprime all'amministrazione rilievi, raccomandazioni e proposte sull'attività di competenza comunale, nonché pareri su richiesta della stessa amministrazione, Espleta le sue funzioni a titolo gratuito.
3. Il parere della consulta è comunque, obbligatorio prima dell'adozione, da parte degli organi comunali, dei provvedimenti riguardanti: a) strumenti urbanistici; b) organizzazione di servizi pubblici generali o consortili con comuni vicini; c) istituzioni di aziende consortili; d) bilancio annuale e piano pluriennale; e) piani merceologici. Apposito regolamento disciplinerà modalità ed i tempi della consulta.

Art. 33

Difensore Civico

1. Come garante dell'imparzialità e della buona amministrazione, sarà istituito su base associativa intercomunale e con l'assenso dei Comuni limitrofi interessati, il difensore civico.
2. Un'apposita commissione regolamentare definirà i tempi, i modi, le cause d'incompatibilità ed ineleggibilità, l'indennità, le strutture dell'ufficio, nonché ne preciserà le funzioni e le modalità d'intervento.

Art. 34

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, possono rivolgere al Comune istanze per esporre necessità collettive e per richiedere provvedimenti.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere ed esaminare tali richieste ed il Sindaco, su relazione degli uffici competenti, deve dare risposta entro il termine stabilito dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 35

Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi in forma collettiva e con petizioni agli amministratori, per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale e per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento. Se tale termine non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere di discutere la petizione in Consiglio. In tale caso, il Sindaco pone la petizione all'O.d.G. della prima seduta utile.
3. Il regolamento sulla partecipazione ne determina le procedure, i tempi, le forme della pubblicità, le garanzie.

Art. 36

Proposte

1. Numero cinquanta cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione d'atti amministrativi. In tale caso, il Sindaco le trasmette all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'eventuale copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve, se richiesto, sentire i proponenti dell'iniziativa entro i termini previsti dal regolamento.

Art. 37

Assemblea di cittadini

1. Al fine di dibattere problemi di particolare interesse, l'amministrazione comunale può indire pubbliche assemblee di cittadini. Tali assemblee possono essere convocate anche su richiesta di cinquanta cittadini elettori e debbono prevedere la presenza del Sindaco o, almeno di un Assessore delegato.
2. Il luogo, la data, l'orario, l'ordine del giorno, sono portati a conoscenza della cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

Capo II

REFERENDUM

Art. 38

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia d'esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venti per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.

Art. 39

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti d'ammissibilità

b) i tempi;

c) le condizioni d'accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 40

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

TITOLO IV

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 41

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 42

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO V

I SERVIZI

Art. 44

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 45.

Art. 45

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

Art. 46

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e d'autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore:
- a) il consiglio d'amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per unzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

Art. 47

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 38 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri d'efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne

determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, l'partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia e con la comunità montana.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 55

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune

sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o d'alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non sono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, per gli incarichi esterni è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali.

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo II del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 7, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e i altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e, dai contratti collettivi di lavoro.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 57

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della n. 142/90, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127 del 1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale ma i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge n. 142/90, aggiunti dall'art. 6, comma della legge 15.5.1997, n.127. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione minata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico sentita la Giunta.

Art. 58

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è data al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretori o del comune.

Art. 61

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga aggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data d'entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Entro un anno dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione con associazioni e partiti ed assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

